



**COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI**  
**Provincia di Chieti**

COPIA

**ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 26-05-2020**

**Oggetto: Taglio e sfalcio erba, ripulitura di aree, pertinenze, giardini e cortili privati siti all'interno del centro urbano. Revoca precedente ordinanza n. 10 del 01/06/2018.**

---

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che in data odierna si è provveduto alla Pubblicazione al N. 201 di copia della presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lama dei Peligni, li 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Rossi Raffaella

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di alcuni appezzamenti di terreno e di aree private siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni oltre a costituire l'habitat ideale di insetti nocivi e molesti, di parassiti vari ed animali d'ogni genere;

**RILEVATO** che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

**CONSIDERATO** che si ritiene necessario mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati (terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili);

**RITENUTA** la necessità di effettuare interventi di prevenzione e di rimozione delle possibili cause di pericolo sia per la salute pubblica che di innesco di incendi;

**VISTA** la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità ed il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante "*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

**VISTA** la legge 21.11.2000, n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTI** gli articoli 13, 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

**VISTA** la delibera della G.R. d'Abruzzo con la quale programma annualmente le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265/34 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs n. 285/1992 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 50 del T.U. (D.Lgs n° 267 del 18.08.2000);

## ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni e a qualsiasi uso destinati e a chiunque ne abbia la disponibilità di aree incolte o inedificate, cortili, giardini e aree di pertinenza, prospicienti su vie, aree pubbliche situate all'interno del centro urbano di provvedere agli interventi di pulizia, di seguito elencati, affinché gli stessi mantengano un aspetto decoroso ed ordinato e comunque ogni qualvolta ritenuto pregiudizievole per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti:

- 1) Tagli erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali, insetti nocivi e parassiti e che rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;
- 2) Regolazione delle siepi, taglio dei rami delle alberature e piante che protendono sul suolo pubblico e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade pubbliche ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale e non coprire la segnaletica stradale;

In caso di mancato adempimento alle disposizioni della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento a provvedere, entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni solari a decorrere dall'avvenuta notifica; sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi di pulizia, **ricorrendo, ove necessario, all'assistenza della Forza Pubblica**, con l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti.

I trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale (art. 650 C.P.) o da leggi e regolamenti dello stato, saranno puniti a norma dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 con l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con un'oblazione pari al doppio del minimo**, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con legge 20.05.2003, n. 116;

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Gli Agenti della Forza Pubblica, operanti a qualsiasi titolo sul territorio comunale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

#### D I S P O N E

CHE la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e che copia della stessa venga trasmessa per il seguito di competenza:

- All'Ufficio Messi per dare massima pubblicità a tutti i cittadini facendo ricorso a vari mezzi di diffusione (affissione dell'ordinanza in luoghi pubblici, sul sito del Comune di Lama dei Peligni, nonché notifica diretta alle persone interessate che verranno di volta in volta individuate);
- Alla Prefettura di Chieti;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Lama dei Peligni;
- Al Comando Polizia Provinciale di Chieti;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti
- Al Comando Carabinieri Forestali - Stazione di Fara Martino e Stazione di Torricella Peligna;
- All'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Lama dei Peligni;
- Al Responsabile del Settore Tecnico III del Comune di Lama dei Peligni;

La presente ordinanza annulla e sostituisce la propria precedente ordinanza sindacale n. 10 del 01/06/2018.

#### A V V E R T E

CHE ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 (trenta) giorni, ricorso al Prefetto di Chieti; nel termine di 60 (sessanta) giorni, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini per le impugnazioni sono tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

LAMA DEI PELIGNI, Li 26/05/2020

IL SINDACO  
F.to Di Fabrizio Andrea